

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 11/2022 DEL 15 GIUGNO 2022

ACCONTO IMU 2022 IN SCADENZA IL 16 GIUGNO

Il **16 giugno 2022** scade il termine per il **versamento** dell'**acconto** dell'**IMU**.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

La seconda rata scadrà il 16 dicembre 2022 ma resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2022.

Il versamento dell'IMU può essere effettuato:

- secondo le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate (**modello F24**);
- tramite apposito **bollettino postale** al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili;
- attraverso la piattaforma **PagoPA**;
- con le **altre modalità** previste dal Codice dell'amministrazione digitale.

IMPOSTE SUI REDDITI: IL CALENDARIO DELLE PROSSIME SCADENZE

Il prossimo **30 giugno 2022** (salvo proroghe) sarà la prima scadenza "ordinaria" per i versamenti di saldi e acconti derivanti dalle dichiarazioni dei Redditi del periodo d'imposta 2021.

Sono previste eccezioni per i contribuenti che volessero approfittare della possibilità di giovare di **ulteriori 30 giorni** (con **maggiorazione dello 0,4%**) e per le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel corso del mese di giugno, avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni.

Ricordiamo che, in caso di **rateazione**, le rate successive alla prima scadranno:

- il 16 del mese per i titolari di partita IVA e
- a fine mese per i non titolari di partita IVA.

Riepilogo delle scadenze (con la maggior rateazione possibile)

Società di persone con esercizio in corso al 31 dicembre 2020 e persone fisiche titolari di partita IVA

Prima scadenza (senza maggiorazione)

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	30 giugno 2022	
Rata 2	18 luglio 2022	Il 16 luglio cade di sabato
Rata 3	22 agosto 2022	La scadenza del 16 agosto cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di sabato
Rata 4	16 settembre 2022	
Rata 5	17 ottobre 2022	Il 16 ottobre è domenica
Rata 6	16 novembre 2022	

Con maggiorazione 0,4%

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	22 agosto 2022	La scadenza del 16 agosto cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di sabato.
Rata 2	22 agosto 2022	
Rata 3	16 settembre 2022	
Rata 4	17 ottobre 2022	Il 16 ottobre è domenica
Rata 5	16 novembre 2022	

Persone fisiche non titolari di partita IVA

Prima scadenza (senza maggiorazione)

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	30 giugno 2022	
Rata 2	22 agosto 2022	La scadenza del 31 luglio slitta al 2 agosto, e cade nella "pausa estiva" e, quindi, viene prorogata al 20 agosto che però cade di sabato
Rata 3	31 agosto 2022	
Rata 4	30 settembre 2022	
Rata 5	31 ottobre 2022	
Rata 6	30 novembre 2022	

Con maggiorazione 0,4%

Rata	Scadenza	Note
Rata unica o rata 1	22 agosto 2022	30 luglio, ovvero 30 giorni dal 30 giugno, che però cade di sabato. Il 1° agosto ricade nel periodo di sospensione e il 20 agosto cade di sabato.
Rata 2	22 agosto 2022	
Rata 3	31 agosto 2022	
Rata 4	30 settembre 2022	
Rata 5	31 ottobre 2022	
Rata 6	30 novembre 2022	

ENTRO IL 30 GIUGNO LA DICHIARAZIONE IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2021

L'art. 1, comma 769 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha disposto il nuovo termine di presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Dunque, la dichiarazione IMU per l'anno d'imposta 2021 dovrà essere presentata o trasmessa telematicamente **entro il 30 giugno 2022**.

La Dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

La norma prevede che sia presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili anche la Dichiarazione TASI ma il Dipartimento delle Finanze, già con la Circolare 3 giugno 2015, n. 2, ha precisato che non è necessaria la predisposizione di uno specifico modello di dichiarazione per la tassa sui servizi indivisibili (TASI) e potrà essere utilizzare la dichiarazione IMU per assolvere gli adempimenti dichiarativi TASI.

Non sempre è obbligatoria la presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione IMU/TASI è una dichiarazione ultrattiva, nel senso che se non cambiano gli elementi dichiarati non occorre ripresentarla ogni anno.

L'obbligo di presentazione sussiste solo se si verificano delle variazioni negli elementi precedentemente dichiarati che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta. Peraltro, si deve trattare di variazioni non conoscibili dal Comune mediante l'accesso alla banca dati catastali (come ad esempio per gli immobili in leasing).

Un elenco non esaustivo delle casistiche che determinano l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IMU:

- immobili che sono stati oggetto di locazione finanziaria "leasing";
- immobili oggetto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atti costitutivi, modificativi o traslativi relativi ad aree fabbricabili se ai fini del versamento il contribuente non si è attenuto a quanto previsto ai valori venali in comune commercio predeterminati dal Comune;
- terreno agricolo divenuto area fabbricabile;
- area divenuta edificabile a seguito demolizione di fabbricato;
- immobile assegnato in via provvisoria a socio di cooperativa edilizia a proprietà divisa (in assenza di atto notarile di trasferimento);
- immobile assegnato a socio di cooperativa edilizia a proprietà indivisa o se lo stesso è stato destinato ad abitazione principale;
- immobile concesso in locazione dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica avente le stesse finalità;
- immobili esenti ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. c) e i) del D.Lgs. n. 504/92, pertanto fabbricati con destinazione ad usi culturali e immobili utilizzati dai soggetti ex art.73 del TUIR aventi esclusivamente destinazione non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche; tra questi ultimi rientrano anche le università non statali e le scuole paritarie in possesso di particolari requisiti, ricettive, culturali, ricreative e sportive comprese anche attività di religione e di culto;

- immobili inagibili o inabitabili recuperati per essere destinati ad attività assistenziali che erano esenti;
- immobile che ha acquisito o perso nell'anno l'esenzione dall'imposta;
- fabbricato di categoria D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- immobili per i quali si è determinata una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- estinzione dei diritti di abitazione, uso, enfiteusi o superficie sull'immobile (se non dichiarata in catasto o se non utilizzato il MUI per l'atto);
- parti comuni dell'edificio di cui all'art. 1117, numero 2 del Codice Civile accatastate autonomamente (in presenza di costituzione di condominio sarà l'amministrazione ad adempiere all'obbligo per tutti i condomini);
- multiproprietà;
- immobile posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- acquisto o cessazione di diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio usufrutto legale dei genitori);
- per i soggetti appartenenti alle forze dell'ordine per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini del riconoscimento delle agevolazioni riconosciute all'abitazione principale;
- per usufruire dell'equiparazione all'abitazione principale dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008.

I soggetti tenuti ad effettuare tale adempimento sono coloro che hanno cessato di essere soggetti passivi e coloro che hanno iniziato ad essere soggetti passivi.

IL PAGAMENTO DEI DIRITTI CAMERALI 2022

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2022, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

INVIO TARDIVO DELLA DICHIARAZIONE IVA ENTRO IL 31 LUGLIO 2022

È scaduto il 2 maggio scorso (il 30 aprile cadeva di sabato) il termine, a disposizione dei soggetti passivi obbligati, per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2021. Se l'adempimento non è stato assolto o la dichiarazione trasmessa risulta inesatta, è ancora possibile regolarizzare la posizione usufruendo anche della riduzione delle sanzioni amministrative prevista dal ravvedimento operoso.

Tenuto conto che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, entro il 31 luglio 2022 si può validamente inviare il modello IVA 2022 per il 2021.

Nel caso di dichiarazione tardiva è dovuta:

- la sanzione prevista per l'omessa dichiarazione in assenza di debito d'imposta, che è pari a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso;
- la sanzione per l'eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, che è pari al 30% dell'imposta non versata (15% dell'imposta per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza e 1/15 per ciascun giorno di ritardo, se quest'ultimo non è superiore a 14 giorni);

CREDITO D'IMPOSTA R&S: COME ACCEDERE ALLA SANATORIA

L'Agenzia Entrate ha approvato il provvedimento che stabilisce le modalità di accesso alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- b) hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021, di entrata in vigore del decreto.

La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:

- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

[Il testo del Provvedimento, del modello e delle istruzioni è disponibile on line.](#)

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER WEDDING, INTRATTENIMENTO, HOTEL, RISTORANTI E CATERING

Sono state pubblicate le istruzioni operative per accedere al contributo a fondo perduto per i settori del *wedding*, dell'organizzazione di feste e cerimonie, e di *hotel, ristoranti e catering* (HO.RE.CA), previsto dal DI Sostegni-bis (DI n. 73/2021, art. 1-ter).

Con un [provvedimento](#) del direttore dell'Agenzia sono approvati il modello e le modalità per la trasmissione dell'istanza, che può essere effettuata in via telematica a partire dal 9 giugno e fino al 23 giugno 2022.

Possono accedere al contributo le imprese, con sede legale o operativa in Italia, che nel 2020 hanno subito una riduzione nei ricavi e nel risultato d'esercizio non inferiore al 30% rispetto all'anno precedente. Per i soggetti costituiti nel 2019 il confronto dovrà essere effettuato sul fatturato tra il periodo di operatività di tale anno e lo stesso periodo del 2020. Deve trattarsi di imprese che operano nei settori del *wedding*, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie o del settore dell'HO.RE.CA. (*hotellerie-restaurant-catering*) e che abbiano, in particolare, come attività prevalente una di quelle individuate da uno dei codici ATECO 2007 elencati nelle tabelle A, B, e C dell'allegato 1 al citato decreto interministeriale. I contributi per i settori economici *wedding*, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie, e HO.RE.CA. sono alternativi.

Il modello per richiedere il contributo **dovrà essere trasmesso dal 9 giugno al 23 giugno 2022** utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia. La trasmissione può essere effettuata anche da un intermediario delegato alla consultazione del Cassetto fiscale o al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche del portale "Fatture e Corrispettivi"; in alternativa il richiedente può conferire una specifica delega.

L'istanza deve contenere, tra le altre cose, l'indicazione del possesso dei requisiti previsti, l'attestazione del non superamento dei limiti degli aiuti di Stato e la sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 del *Temporary Framework* (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e successive modifiche).

5 PER MILLE 2021, ONLINE GLI ELENCHI DEGLI ENTI AMMESSI

Sono stati pubblicati sul sito dell'Agenzia Entrate, gli elenchi dei destinatari del 5‰ per l'anno finanziario 2021.

Dalle preferenze espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi sono arrivati quasi 507 milioni di euro da distribuire tra i 72.738 enti "premiati".

I nominativi di ammessi ed esclusi, insieme agli importi attribuiti, sono disponibili *online* nell'[area tematica dedicata al "5 per mille"](#).

RINNOVATO IL PORTALE INCENTIVI.GOV.IT

Incentivi.gov.it è lo strumento del Ministero dello sviluppo economico per facilitare la ricerca degli incentivi da parte dei cittadini e delle imprese sia per nuove attività sia per consolidare quelle già attive.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha recentemente rinnovato il portale; l'obiettivo dell'operazione è "far conoscere e promuovere, in modo semplice e veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi professionisti, a enti e istituzioni".

[Clicca QUI per accedere al portale incentivi.gov.it](#)

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.